

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

Registro Generale n. 143

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 47 DEL 05-07-2021

Oggetto: RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AL SINDACO PERIODO GENNAIO 2020 - MARZO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale con la quale è stata affidata a questo Servizio la gestione prevista nel Piano Attribuzione Obiettivi e Risorse.

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 6, comma 12, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122, a mente del quale: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”*;
- l'art. 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 disciplina il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori comunali prevedendo che *“agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e' dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011, recentemente pubblicato, prevede all'art. 1, comma 2, che *“agli amministratori (...) spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto”* e all'art. 2 che *“in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali”*;
- il CCNL dirigenti 23 dicembre 1999, all'art. 35 disciplina il trattamento di trasferta dei dirigenti degli enti locali e, per il rinvio succitato, anche degli amministratori comunali, prevedendo che spetta loro:
 - il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
 - il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni

- individuati dagli enti stessi;
- il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del proprio mezzo di trasporto ove autorizzato ad impiegarlo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km;

TENUTO CONTO dell'acceso dibattito interpretativo per l'attuazione della suddetta disposizione legislativa ed in particolare:

- della delibera n. 949/2010PAR del 12.10.2010 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia;
- della delibera n. 170/2010PAR del 17.11.2010 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana;
- della delibera n. 1028/2010PAR del 30.11.2010 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia;
- della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22.11.2010;
- della delibera n. 8/CONTR/2011 del 07.02.2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite che ha stabilito: *“il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”* e che *“le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.”*;
- della delibera n. 21/CONTR/11 del 05.04.2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite che conferma quanto stabilito dalla delibera n. 8/CONTR/2011 del 07.02.2011 precisando che: *“... (omissis)... si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.”*;
- della delibera n. 298/2011/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto, secondo la quale alle spese per missioni degli amministratori locali non si applicano i limiti previsti dal succitato art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 per le sole spese dell'apparato amministrativo (e così anche il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009);

DATO ATTO altresì che il Comune di Cavaso del Tomba si trova in posizione disagiata e che come tale è servito da un servizio di trasporto pubblico extraurbano con orari limitati e incompatibili con l'organizzazione del lavoro e dell'attività amministrativa, tale da rendere spesso conveniente l'uso del mezzo proprio, che garantisce un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, espletamento di un maggior numero di attività;

VISTA la delibera della giunta Comunale n. 43 in data 23.05.2016 con la quale è stato approvato il **REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI NELLE TRASFERTE** con la quale è stato regolamentato l'uso del mezzo proprio da parte degli amministratori, del segretario e dei dipendenti, stanti le condizioni oggettive sopra descritte, prevedendo il rimborso delle spese per pedaggi autostradali, per parcheggi e per custodia veicolo che sarebbero comunque sostenute dall'ente in caso di uso del mezzo comunale;

VISTE le distinte delle spese per trasferte presentate dal Sindaco Rugolo Gino per presenziare alle convocazioni delle assemblee, cui è delegato, nonché per incontri e/o riunioni al di fuori del territorio comunale, per il periodo settembre - dicembre 2019;

ATTESO che, in merito, visto anche il dibattito sull'argomento, si è preferito prudenzialmente approfondire la questione ed approvare un regolamento comunale specifico, come indicato dalla magistratura contabile;

VISTO il prospetto "Tariffe viaggiatori" presente nel sito della società MOM Mobilità di Marca e di Trenitalia attualmente in vigore relativo alle tariffe per scaglioni chilometrici del servizio extraurbano e corrispondente alla somma che il dipendente/amministratore avrebbe speso se fosse ricorso ai trasporti pubblici;

RICHIAMATO l'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 secondo cui "(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale per l'uso degli automezzi nelle trasferte;

DETERMINA

- 1) DI RIMBORSARE, per quanto in premessa, al Sindaco Rugolo Gino la somma di euro 116,20 a saldo rimborso spese per trasferte per presenziare alle convocazioni delle assemblee, cui è delegato, nonché per incontri e/o riunioni al di fuori del territorio comunale, per il periodo gennaio 2020 - marzo 2021 imputando la spesa al cap. 103011 del bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno n. 195;
- 2) DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to BISSARO ENRICO

Visto per la regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria (art. 153, comma 3°, del T.U. D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Petrin Mario